



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Antonio Scarpa

Tiziana Maccarrone

Davide De Giorgio

Arturo Pizzella

Maria Ludovica Russo

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

COMUNIONE

Ad.25/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6312/2021 R.G. proposto da:

██████████ Donato, ██████████ Agnese, rappresentati e difesi dall'avvocato
██████████ ██████████ con domicilio digitale ex lege;

-ricorrenti-

contro

██████████ Antonio, ██████████ Annamaria, Di ██████████ Immacolata, ██████████ Rocco,
██████████ Domenico, rappresentati e difesi, dagli avvocati ██████████
██████████, con domicilio digitale ex lege;

-controricorrenti-

nonché contro

██████████ Rocco, ██████████ Domenico, ██████████ Vittoria, ██████████ Antonietta
██████████ ██████████

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1354/2020 depositata il 16/12/2020.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dal Consigliere Maria Ludovica Russo.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 7/02/2001 [redacted] quale coniuge superstite di Giuseppina [redacted] deceduta senza figli il 20/12/1998, conveniva i coeredi Antonietta, Donato, Agnese, Salvatore e Vittoria [redacted] germani della defunta moglie, per ottenere la dichiarazione di scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti costituiti da quattro immobili e dalla giacenza di conto corrente. Costituitiesi le convenute Agnese ed Antonietta [redacted] le stesse aderivano alla domanda di scioglimento e divisione ereditaria. Concessi i termini istruttori all'udienza del 6.02.2002, la causa veniva istruita a mezzo CTU, depositata in data 24.11.2008. Essendo morto nel corso del giudizio [redacted] si costituivano gli eredi testamentari Rocco [redacted] Annamaria [redacted] Antonio [redacted] Antonio e Domenico [redacted] All'udienza del 4/12/2008 si costituivano Donato e Salvatore [redacted] e, alla successiva udienza del 2.07.2009, la difesa di questi ultimi produceva testamento olografo di Giuseppine [redacted] datato 5/12/1998, ma pubblicato in data 8/04/2009, con il quale la de cuius assegnava alle sorelle Agnese e Antonietta un immobile, anch'esso oggetto di divisione, acquistato prima del matrimonio. Sulla scorta di tale produzione il GOT disponeva una integrazione della perizia e di seguito tale testamento veniva disconosciuto. Con ordinanza del 20/01/2010 il provvedimento del 2/07/2009 veniva revocato da altro magistrato incaricato della trattazione della causa e, costituitasi l'erede Immacolata di [redacted] a seguito del decesso di Salvatore [redacted] la stessa era rinviata per la decisione.

2. Con sentenza n.5407/2016 del 14/11/2016, il Tribunale di Salerno accoglieva, dunque, la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarava lo scioglimento della comunione dei beni rientranti nella massa ereditaria di



Giuseppina [REDACTED] morta ab intestato il 20/12/1998, dichiarando altresì esecutivo il progetto di divisione come predisposto sulla base della CTU in atti, ed assegnava le quote agli eredi secondo le modalità ivi indicate, ordinando ad Agnese [REDACTED] ed a Tommaso Pacatiello di versare, rispettivamente i conguagli di euro 165.323,35 oltre interessi e di euro 41.923,35, oltre interessi come indicato in motivazione; venivano quindi previste le conseguenti trascrizioni e regolate le spese a carico della massa secondo la rispettiva quota.

2. Agnese e Donato [REDACTED] proponevano appello deducendo, per quanto di interesse in questa sede: l'erronea formazione del progetto di divisione e delle relative quote assegnate a ciascun coerede, per mancata valutazione del testamento olografo di Giuseppina [REDACTED] prodotto in giudizio e con cui l'immobile sito in Battipaglia alla via Ripa 66 veniva attribuito alle sorelle Agnese e Antonietta; l'omessa valutazione, in violazione dell'art. 457, comma 2, c.c., della disposizione testamentaria; l'erronea affermazione della tardività della produzione, in relazione alla natura del documento, cui andava data precedenza, essendo volto a rappresentare la volontà della defunta, giacché comunque depositato al momento della scoperta e della pubblicazione; l'inidoneità del disconoscimento non seguito dall'azione di accertamento negativo, al fine di intaccare la valenza del documento.

3. Costituitisi gli appellati Antonio, Annamaria, Domenico e Rocco [REDACTED] nonché Immacolata Di [REDACTED] la Corte di appello di Salerno con sentenza n. 1354/2020 del 16.12.2020 rigettava il gravame; in particolare, per gli aspetti che in questa sede rilevano, la Corte rilevava che il testamento fosse stato prodotto da Salvatore [REDACTED] il cui interesse all'utilizzo dello stesso non risultava evidente.

La Corte distrettuale evidenziava inoltre la tardività della produzione documentale del testamento, in assenza di richiesta di rimessione in termini, e, pur ritenendo ammissibile "passare" in appello dalla divisione



fondata sulla successione legittima a quella fondata su tale produzione, affermava che ciò non potesse prescindere dalla volontà delle beneficiarie di avvalersi della designazione testamentaria. Sottolineava, altresì, che il testamento fosse stato disconosciuto, sebbene tale aspetto non fosse sufficiente ad escluderne l'utilizzabilità, in carenza di azione di accertamento negativo.

4. Donato ed Agnese [REDACTED] hanno proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi. Hanno resistito con controricorso Antonio, Annamaria, Domenico e Rocco [REDACTED] nonché Immacolata Di [REDACTED]

Rimanevano intimate Vittoria ed Antonietta [REDACTED]

5. Fissata la trattazione in camera di consiglio, parte ricorrente ha presentato memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 345 c.p.c. e dell'art. 457 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.

Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello ha errato nel ritenere l'inutilizzabilità del richiamato testamento olografo della de cuius Giuseppina [REDACTED] nel giudizio di divisione ereditaria, promosso sulla scorta della prospettata successione secondo legge, ignorando il principio codicistico della preminenza della successione testamentaria su quella legale, a mente dell'art. 457 c.c. Ciò, in particolare, a fronte: della tempestività del deposito del testamento (in base alla data di ritrovamento e della pubblicazione dello stesso), della proponibilità in appello della domanda di divisione testamentaria e dell'ininfluenza, ai fini processuali, della parte che abbia materialmente provveduto al deposito del documento.

Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione e/o erronea e falsa applicazione dell'art. 214, 2° comma, c.p.c., nonché la violazione dell'art. 620 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.



Nello specifico, i ricorrenti affermano la piena utilizzabilità della scheda testamentaria, avendo errato i giudici di merito nel ritenere applicabile al caso di specie le norme di cui all'art. 214 c.p.c., in quanto l'onere di contestare l'autenticità e veridicità della scheda testamentaria in questione incombeva su coloro che l'avevano disconosciuta, mediante la proposizione dell'azione di accertamento negativo della provenienza dell'atto, in ossequio al disposto dell'art. 620, comma 5, c.c.

1.1.-Entrambi i motivi possono esaminarsi congiuntamente, avendo ad oggetto la regolamentazione della divisione ereditaria in base al testamento della de cuius Giuseppina [REDACTED]

Gli stessi sono fondati.

Il testamento della de cuius risulta pubblicato in data 8.04.2009 e depositato all'udienza del 2.07.2009.

Alla data della pubblicazione del testamento risultavano ampiamente decorsi i termini istruttori concessi dal giudice di primo grado (all'udienza del 6.02.2002) e depositata anche la CTU (24.11.2008).

Donato ed Agnese [REDACTED] hanno, poi, proposto appello avverso la sentenza di primo grado, formulando la domanda di divisione ereditaria sulla base del medesimo testamento olografo della defunta.

Orbene, va ricordato come debba escludersi che, dal vigente regime processuale, possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori, seppur prima del passaggio della causa in decisione; ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in



tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.. (Cass. n. 7977 del 11/03/2022).

Di talché, la scheda testamentaria, pubblicata dopo la scadenza dei termini per istanze istruttorie, era da considerarsi ritualmente acquisita agli atti del giudizio di secondo grado.

Infatti, la pubblicazione del testamento olografo, seppure non sia configurabile come un requisito di validità o di efficacia, è tuttavia, per l'espresso disposto dell'art. 620, comma 5, c.c., atto preparatorio esterno necessario per la sua concreta esecuzione e, quindi, condizione di essa (Cass. n. 3636 del 24/02/2004 Sez. 1, Sentenza n. 2651 del 12/12/1970).

Posto quanto sopra, non va dimenticato che nel processo civile vige il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", che opera anche per i documenti (prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo); ciò comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non solo non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, ma neppure può dipendere dalle scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione (Sez. U. n. 4835 del 16/02/2023).

Ciò implica che, una volta ritualmente prodotto un documento, il fatto storico in esso rappresentato si ha per dimostrato, producendo gli effetti previsti dalla legge sul giudizio in corso, che prescindono dalla posizione di chi ha prodotto il documento stesso.

Nel caso in esame, ciò comporta che, essendo stato ritualmente acquisito il testamento olografo pubblicato della de cuius **Giuseppina** allo stesso doveva essere data esecuzione, in base ai dettami dell'art. 457, comma 2, c.c., secondo cui: "non si fa luogo a successione legittima, se non quando manca tutto o in parte, quella testamentaria".

Come più volte sottolineato da questa Corte, una volta accertato che esiste un testamento, il procedimento di divisione sulla scorta di



successione legittima non può più esser portato a termine, stante la prevalenza della successione testamentaria (Cass. sez. 24184/19 e Cass. 11396/2024).

Dunque, deve farsi applicazione del principio per cui: "una volta proposta in primo grado la domanda di divisione dell'eredità basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile anche in appello quella diretta a ottenere la medesima divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato e comunque prodotto in giudizio da una parte del giudizio, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia e, inoltre, la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del "petitum", relativo ai beni ereditari da dividere, e della "causa petendi", fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione "mortis causa". Ne consegue che è possibile la modifica della domanda di divisione, poiché le diverse modalità di delazione dell'eredità configurano, comunque, un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa (Cass. n. 24184 del 27/09/2019, conf. Cass. 11396/2024).

Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale non ha valutato la domanda di divisione, come modificata in appello, sulla base del testamento olografo successivamente ritrovato, sebbene esso fosse stato ritualmente acquisito al processo (in considerazione della data della sua pubblicazione, successiva al maturare delle preclusioni istruttorie), indipendentemente dalla parte che aveva proceduto materialmente al suo deposito, con ciò violando il principio della prevalenza, nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, del titolo regolatore della successione rispetto alla disciplina legale, ex art. 457, comma 2, c.c.



Anche il secondo motivo di ricorso, legato al mero disconoscimento, ad opera di Rocco e Domenico [REDACTED] del suddetto testamento, è fondato.

Sul punto, la stessa Corte d'appello ha affermato che "il disconoscimento non è sufficiente ad escluderne l'utilizzabilità stante la necessaria promozione dell'azione di accertamento negativo, con onere della prova ricadente su chi produce il testamento". La questione va comunque risolta in applicazione del principio secondo cui la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass. Sez. U. n. 12307 del 15/06/2015; 11659 del 04/05/2023), mentre quella contro cui l'azione di impugnativa è esercitata non ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, non essendo applicabile il procedimento di verifica delle scritture private di cui all'art. 216, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 18363 del 12/07/2018).

Dunque, la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che deciderà sul giudizio di scioglimento della comunione ereditaria proposto da [REDACTED] tenendo conto del testamento di Giuseppina [REDACTED] pubblicato l'8 aprile 2009.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, per esse provvederà il giudice di rinvio in base all'esito finale della causa.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.

Il Presidente
Antonio Scarpa

